



**CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA**

Allegato n. 1

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, RESE AI SENSI DEL D.P.R. N.445/2000, RILASCIATE DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI CHE PARTECIPANO ALLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento: "Regolamento" indica il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;

- "Responsabile del procedimento" indica il soggetto di cui all'articolo 1, lettera n) del Regolamento e cioè il Segretario Generale della Camera di commercio di Foggia.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese alla Camera di commercio di Foggia (di seguito denominata Camera di commercio) dai soggetti partecipanti alla procedura di rinnovo del Consiglio camerale e i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o altre Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti;
2. I controlli effettuati dalla Camera di commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al precedente punto 1, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.
3. A tal fine, il Responsabile del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti, adotta i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. n. 156/2011 ed ogni altro atto previsto della legislazione vigente.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. I controlli effettuati dalla Camera di commercio sono puntuali e a campione. La Camera di commercio effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese.
2. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
3. I controlli sono di tipo preventivo o successivo, a seconda che siano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
4. Nel caso in cui per un settore si candidi un'unica Organizzazione o un unico Apparentamento, in assenza di Organizzazioni concorrenti o controinteressate, vengono effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.
5. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato, rispettivamente alle Organizzazioni sindacali e alle Associazioni dei consumatori, si candidi un'unica Organizzazione o Associazione o un unico Apparentamento, in assenza di Organizzazioni o Associazioni concorrenti o controinteressate, le buste sigillate contenenti gli Allegati D non sono aperte e sono custodite agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.



6. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.
7. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento, che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio e di chiusura, il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

ART. 4– CONTROLLI PUNTUALI

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a. la presenza delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 redatte in conformità alle disposizioni del D.M. 156/2011 e scaricabile nellasezione modulistica del sito internet della Camera di commercio di Foggia <https://www.fg.camcom.it/rinnovo-consiglio-camerale-2023-2028/modulistica>;
 - b. la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c. l'adesione dell'Organizzazione imprenditoriale ad Organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione della Camera di commercio di Foggia da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio camerale;
 - d. l'operatività dell'Organizzazione sindacale o dell'Associazione dei consumatori nella circoscrizione della Camera di commercio di Foggia da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente;
 - e. la completezza delle informazioni documentate di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'Allegato A al D.M. 156/2011, con riguardo alla sussistenza documentata delle condizioni richieste per essere ammessi al procedimento;
 - f. la congruenza tra il numero totale delle imprese associate dichiarato al punto 4 del modello A e il totale delle imprese associate, elencate nelle due versioni dell'Allegato B al D.M. 156/2011 e tra il numero (eventuale) delle piccole imprese associate dichiarate al punto 4 del modello A con piccole imprese e il totale delle piccole imprese associate, elencate nelle due versioni dell'Allegato B; in entrambi i casi, sarà oggetto di controllo anche il totale relativo al numero degli occupati rispetto ai totali parziali di cui alla ripartizione riportata al punto 6 dell'Allegato A);
 - g. la congruenza tra il numero totale degli iscritti dichiarato al punto 4 del modello C e il totale degli iscritti elencati nell'Allegato D al D.M. 156/2011;
 - h. l'iscrizione o annotazione al Registro Imprese e al REA al 31/12/2022 delle imprese dichiarate nell'Allegato B;
 - i. la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'Organizzazione concorre;
 - j. la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
 - k. l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - l. l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;



- m. la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori (D.M. 155/2011, art. 4, comma 1, lett. a);
 - n. la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono (D.M. 155/2011, art. 4, comma 1, lett. b);
 - o. la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori (D.M. 155/2011, art. 4, comma 1, lett. a);
 - p. la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono (D.M. 155/2011, art. 4, comma 1, lett. b);
 - q. la verifica delle imprese che si trovano in stato di fallimento o in liquidazione giudiziale alla data del 31 dicembre 2022 per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
 - r. qualora l'Organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'Organizzazione concorre (verifica duplicazioni in settori diversi per la stessa Organizzazione);
 - s. la verifica di duplicazioni all'interno dello stesso elenco presentato dalla stessa Associazione;
 - t. l'effettiva sussistenza dei prescritti requisiti per le imprese dichiarate dalle Organizzazioni come "piccole imprese" (art. 1, comma 1, lett. l) D.M. 156/2011):
 - per il settore industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati
 - per il settore del commercio, le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese
 - per il settore agricoltura, i coltivatori diretti di cui all'art. 2083 del c.c.;
 - u. la corrispondenza tra il numero di localizzazioni delle singole imprese dichiarate, in uno o più elenchi, da una stessa Organizzazione con l'effettivo numero di localizzazioni iscritte nel Registro delle imprese.
2. È facoltà del Responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.

ART. 5 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. La Camera di commercio deve effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del richiamato D. Lgs. n. 445 del 2000, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di partecipazione alla procedura in oggetto;
2. I controlli a campione verranno effettuati su tutti gli elenchi presentati dall'Organizzazione imprenditoriale, dell'Organizzazione sindacale o dell'Associazione dei consumatori, fatti salvi i controlli di cui all'art. 4 e quanto disposto dall'art. 3 comma 4, sulle imprese estratte dall'elenco di cui all'Allegato B del D.M. 156/2011 e hanno per oggetto:
 - a. la regolare iscrizione dell'impresa all'Organizzazione imprenditoriale, a norma di Statuto, alla data del 31/12/2022;
 - b. il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2021-2022 e il relativo importo.



3. Il Responsabile del procedimento verifica che le quote associative versate non siano di importo meramente simbolico e che la misura dell'impegno contributivo esprima una reale appartenenza organizzativa. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:
 - a. Iscrizione all'Associazione: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa sia iscritta all'Associazione;
 - b. Importo della quota associativa come da Statuto o Deliberazione degli organi dell'Associazione che attestino l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2021 e/o 2022;
 - c. Regolarità del versamento della quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione;
4. A tal fine, utilizzando il criterio della ragionevolezza, verifica che le quote di adesione non siano palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle riscosse dalle altre Associazioni del medesimo settore, avendo riguardo della natura e delle caratteristiche giuridico, economiche e dimensionali delle imprese interessate.
5. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% arrotondata all'unità superiore, delle imprese inserite nell'elenco.
6. Il campione casuale oggetto del controllo è estratto utilizzando il generatore di numeri casuali messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna alla pagina web <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> . Il seme necessario per il funzionamento del generatore sarà scelto casualmente dal Responsabile del procedimento nel corso della seduta pubblica delle operazioni di controllo¹ .
6. Estratto il campione, il Responsabile del procedimento chiede all'Organizzazione la trasmissione o l'esibizione della documentazione anche in originale a supporto a prova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
7. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di commercio di Foggia, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può disporre la verifica presso la sede dell'Organizzazione imprenditoriale.
9. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata. Ove dall'ulteriore verifica sul campione così raddoppiato persiste una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte al campione, i controlli sono estesi alla totalità delle imprese interessate. A tal fine, nel corso dell'unica seduta pubblica di estrazione del campione, si procederà all'estrazione anche del campione di riserva (pari ad un ulteriore 5%).
10. Il Responsabile del procedimento potrà in ogni caso richiedere che l'Associazione concorrente produca dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa associata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa stessa, che attesti l'effettiva sussistenza

¹ L'algoritmo utilizzato in questo sito è noto in letteratura e la sua "bontà", nel senso che genera una sequenza con le stesse proprietà statistiche di una sequenza casuale, è stata dimostrata, con i test statistici del caso. Si tratta di un generatore di Lehmer, ovvero un generatore congruenziale moltiplicativo. L'algoritmo, a partire dal seme identificato con X0, è definito in termini ricorsivi nel seguente modo: $X_{k+1} = (aX_k + c) \bmod m$, $k > 0$ I numeri generati appartengono all'intervallo $[0, m-1]$, m è un numero intero, a e c sono numeri interi maggiori o uguali a 0 e minori di m. Nella scelta dei valori di a, c e m il sito di riferimento li ha tratti dalla letteratura e sono: $m=2147483647$ (231-1), $a=1103515245$ e $c=0$.



del rapporto associativo e l'avvenuto versamento di almeno un'intera quota associativa relativa agli anni 2021 e/o 2022.

11. Tutti i dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività.

ART. 6 - CONTROLLI SUL NUMERO DEGLI OCCUPATI

1. In sede di controllo, inoltre, sarà necessario esibire per le imprese estratte di cui all'art. 5 del presente disciplinare, la documentazione comprovante le informazioni relative al numero di occupati e alla loro ripartizione. A tal fine, tenuto conto delle fonti dichiarate al punto 6 dell'Allegato A, potrà essere prodotta, alternativamente, la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o la documentazione rilasciata dagli istituti previdenziali e assistenziali. Nel caso in cui le fonti dei dati siano altre, occorre specificarne la natura e documentare con mezzi idonei i dati dichiarati (ad esempio in caso di dato acquisito dall'Associazione nazionale la documentazione da esibire consiste nel tabulato complessivo fornito dall'Associazione nazionale stessa, corredato dalla documentazione dell'istituto previdenziale o assistenziale per ogni singola posizione estratta).
2. Se il Responsabile del procedimento ravvisa un fondato dubbio sulla dichiarazione rilasciata, relativamente al numero di occupati nell'Allegato A, implementa apposite verifiche finalizzate ad accertare quanto dichiarato. A tal fine, il Responsabile del procedimento oltre ad utilizzare le banche dati disponibili, le serie storiche possedute dalla Camera di commercio e ogni altro dato utile di cui dispone può acquisire ulteriori dati da altre Pubbliche Amministrazioni.
3. Qualora il dato dichiarato dall'Organizzazione risulti significativamente incongruente, il Responsabile del procedimento invia una richiesta di chiarimento all'Organizzazione, volta ad acquisire un'analisi dettagliata in merito alle fonti da cui sono stati desunti i dati oggetto di dichiarazione e alle modalità di elaborazione degli stessi.
4. Ove i chiarimenti forniti dall'Organizzazione non siano ritenuti idonei a giustificare lo scostamento evidenziato dai controlli, il Responsabile del procedimento chiede, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, la regolarizzazione del dato sugli occupati secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

ART. 7- CONTROLLI SULLE IMPRESE DICHIARATE DA PIÙ Organizzazioni IMPRENDITORIALI

1. Per garantire la corretta determinazione della rappresentatività di ciascuna Organizzazione imprenditoriale, fatta salva la facoltà per le imprese sancita dall'art. 12 comma 3 della Legge 580/1993 e s.m.i., il Responsabile del procedimento, onde evitare indebite duplicazioni ed accertare la veridicità delle iscrizioni delle stesse imprese inserite negli elenchi da parte di più Organizzazioni concorrenti o apparentate, in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 39517 del 07/03/2014, implementa ulteriori modalità di controllo. A tal fine la Camera di commercio di Foggia individua tali imprese estrapolandole dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dalle Organizzazioni mediante apposita elaborazione informatizzata.
2. Il risultante elenco delle imprese con rappresentanza plurima, definito a seguito dei controlli, viene utilizzato per individuare il fattore di riduzione proporzionale da attribuire a ciascuno degli elenchi nei



quali le imprese in parola figurano, considerando tutti i parametri a tal fine necessari (numero di imprese, numero degli occupati, valore aggiunto e diritto annuale versato) come previsto dall'art. 12, comma 3, della L. n. 580/1993 e s.m.i. e come previsto dalla nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 0372133 del 15 dicembre 2022.

3. All'esito delle verifiche di cui al presente disciplinare, e successivamente all'integrazione degli elenchi con dato del diritto annuale, il Responsabile del procedimento applica i corrispondenti fattori di riduzione proporzionale agli elenchi interessati prima della trasmissione dei dati al Presidente della Giunta della Regione Puglia.

ART. 8 - CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ TRASMESSE DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, trasmesse dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, riguardano i nominativi elencati nell'Allegato D di cui al D.M. 156/2011 e hanno per oggetto, la regolare iscrizione all'Organizzazione sindacale o all'Associazione dei consumatori a norma di statuto, al 31 dicembre 2022, fatto salvo quanto disposto all'art. 3 c. 5
2. A tal fine, viene utilizzato il documento in formato PDF/A consegnato a norma dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 156/2011.
3. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% arrotondata all'unità superiore, dei nominativi inseriti nell'elenco.
4. Il campione casuale oggetto del controllo è estratto utilizzando il generatore di numeri casuali messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna alla pagina web <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>. Il seme sarà scelto casualmente dal Responsabile del procedimento nel corso della seduta pubblica delle operazioni di controllo².
5. Estratto il campione, il Responsabile del procedimento chiede all'Organizzazione la trasmissione o l'esibizione della documentazione a supporto a prova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
6. Oltre alla documentazione attestante la regolare iscrizione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a. per i lavoratori: anche documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31/12/2022;
 - b. per i consumatori: anche la documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'Associazione nella circoscrizione della Camera di

² L'algoritmo utilizzato in questo sito è noto in letteratura e la sua "bontà", nel senso che genera una sequenza con le stesse proprietà statistiche di una sequenza casuale, è stata dimostrata, con i test statistici del caso. Si tratta di un generatore di Lehmer, ovvero un generatore congruenziale moltiplicativo. L'algoritmo, a partire dal seme identificato con X0, è definito in termini ricorsivi nel seguente modo: $X_{k+1} = (aX_k + c) \bmod m$, $k > 0$ I numeri generati appartengono all'intervallo $[0, m-1]$, m è un numero intero, a e c sono numeri interi maggiori o uguali a 0 e minori di m. Nella scelta dei valori di a, c e m il sito di riferimento li ha tratti dalla letteratura e sono: $m=2147483647$ (231-1), $a=1103515245$ e $c=0$.



commercio alla data del 31/12/2022, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle Associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle Associazioni riconosciute, in base alle leggi regionali in materia.

7. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
8. A tal fine, per il controllo suddetto, si applicano i criteri di cui al comma 9, primo capoverso, dell'art. 5 del presente disciplinare.
9. Il Responsabile del procedimento potrà svolgere ulteriori controlli a campione sulla reale consistenza delle sedi e sulla natura dei servizi resi dalle Associazioni, come dichiarati all'interno dell'Allegato "C" al D.M. n. 156/2011.
10. Per le eventuali irregolarità riscontrate dai controlli di cui al presente articolo, il Responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.
11. I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività.

ART. 9 - CONTROLLI IN CASO DI FONDATA DUBBIO

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
 - nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
 - nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
 - in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

ART. 10 - REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ

1. All'esito dei controlli e delle verifiche di cui al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. n. 156/2011, ove nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si riscontrino irregolarità sanabili³, il Responsabile del procedimento ne informa l'Organizzazione o Associazione interessata per consentire alla medesima, entro il termine perentorio di 10 giorni, previsto dal comma 1 dell'art. 5 del D.M. 156/2011, la regolarizzazione di quanto comunicato.
2. Nel caso in cui le dichiarazioni siano affette da irregolarità non sanabili, il responsabile dispone l'esclusione dal procedimento dell'Organizzazione o Associazione interessata, notificando il relativo provvedimento al legale rappresentante. Le comunicazioni del Responsabile del procedimento di cui ai precedenti commi avvengono secondo una delle modalità di cui al successivo art. 11.

³ Cfr. MISE nota n. 39517 del 7 marzo 2014



3. A seguito della richiesta di regolarizzazione, le Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e utenti sono tenute a ripresentare, secondo le modalità prescritte dal D.M. n. 156/2011, rispettivamente l'Allegato "A" e l'Allegato "C", opportunamente modificati.
4. I dati per i quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività (nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 56939 del 05/03/2012).

ART. 11 – COMUNICAZIONE INDIRIZZO PEC

1. Al fine di garantirne la certezza e la tempestività, le comunicazioni tra la Camera di commercio di Foggia e i soggetti che partecipano alla procedura avvengono di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ad eccezione della presentazione della documentazione di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 156/2011 e delle eventuali successive regolarizzazioni.
2. A tal fine, tutte le Organizzazioni e le Associazioni sono tenute a presentare una dichiarazione redatta utilizzando l'apposita modulistica, disponibile sul sito internet della Camera di commercio di Foggia, nella sezione dedicata al rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

ART. 12 - TEMPISTICA E PUBBLICITÀ DEI CONTROLLI

1. I controlli, sia puntuali che a campione, devono essere attivati dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, fissato dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011.
2. Il luogo, la data e l'orario in cui si svolgono le operazioni di estrazione del campione per i controlli sono resi noti nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di commercio di Foggia dedicata alle procedure di rinnovo del Consiglio.
3. Alle operazioni possono assistere esclusivamente i rappresentanti legali delle Organizzazioni imprenditoriali, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti che partecipano alla procedure per il rinnovo del Consiglio e, in ogni caso, i soggetti che hanno reso e sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. n. 156/2011. Tale facoltà non è delegabile.

ART. 13 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE E NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Disciplinare si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione, in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di costituzione del Consiglio della Camera di commercio, le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.